

Regolamento di funzionamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Art. 1

Definizione

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel seguito denominati più brevemente “percorsi” (o al singolare “percorso”), sono istituiti e attivati dall’Ateneo ai sensi delle norme vigenti e sono soggetti all'accreditamento iniziale e periodico da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Art. 2

Procedimento istitutivo

1. La proposta di istituzione e attivazione dei percorsi di cui all’art. 1 è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato o, in caso di percorsi interdipartimentali ai sensi dell’art. 6 bis del Regolamento didattico di Ateneo, dei Dipartimenti interessati, tenendo conto:

- a) dei contenuti disciplinari,
- b) degli obiettivi formativi,
- c) del profilo conclusivo del docente abilitato,
- d) degli *standard* professionali minimi,
- e) della coerenza con le specifiche classi di concorso.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata tenendo conto, altresì, di quanto previsto dalle [Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale](#), emanate dall’ANVUR e indicando in particolare:

- a) la disponibilità dei docenti per lo svolgimento dei compiti di insegnamento e di tutoraggio, nel numero previsto dalle norme vigenti e tale da assicurare lo svolgimento di attività didattiche di qualità;
- b) il possesso, da parte dei suddetti docenti, dei requisiti previsti;
- c) la designazione dei componenti del Consiglio didattico del percorso, tra cui il Direttore, ai sensi del successivo art. 4;

-
- d) la disponibilità di aule e laboratori per lo svolgimento delle attività didattico-formative,
 - e) la disponibilità di strumentazioni e *software* per lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza, laddove previste;
 - f) il numero massimo di studenti ammissibili.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse al Rettore, affinché siano sottoposte agli organi centrali dell'Ateneo: Nucleo di Valutazione, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di competenza.

4. Successivamente si acquisisce, ove previsto, il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3

Organi

1. Gli organi che curano la programmazione e la realizzazione di ciascun percorso sono i seguenti:

- a) il Consiglio Didattico,
- b) il Direttore.

Art. 4

Consiglio didattico

1. Per ciascuna classe di abilitazione, nel cui ambito sono attivati uno o più percorsi di formazione, viene costituito il Consiglio didattico composto:

- a) da almeno tre docenti universitari o docenti delle istituzioni AFAM responsabili di compiti didattici nell'ambito del percorso formativo, dei quali uno viene individuato quale Direttore;
- b) da uno o più docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che svolgano funzioni di tutoraggio presso il Centro ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;
- c) da un rappresentante degli studenti.

2. I componenti del Consiglio didattico di cui al comma precedente, lettere a) e b) sono designati per ciascun anno accademico con delibera del Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati. Il componente di cui al comma precedente, lettera c), viene eletto secondo le modalità individuate dal Centro di servizio di Ateneo per la formazione e lo

sviluppo professionale dei docenti e per l'innovazione della didattica – *Teaching and Learning Centre* (TLC), e si rinnova ogni anno accademico. Tutti i componenti sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati.

3. Il Consiglio didattico svolge funzioni di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative del percorso. In particolare, il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo previsto e ai risultati di apprendimento degli studenti, definendone la calendarizzazione;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo previsto;
- c) propone al Dipartimento o ai Dipartimenti interessati al percorso l'assegnazione degli incarichi didattici, specificando per ciascun incarico la denominazione, il numero di ore e di CFU, il SSD di riferimento e il docente responsabile;
- d) delibera in merito alle questioni relative ai singoli iscritti ai percorsi di formazione, con particolare riferimento alle istanze di riconoscimento di attività formative pregresse al fine dell'abbreviazione dei percorsi stessi;
- e) delibera in merito alla composizione delle Commissioni giudicatrici delle prove finali e delle eventuali Commissioni costituite per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissione ai percorsi. La nomina dei componenti delle suddette Commissioni è formalizzata con provvedimento del Direttore del percorso.

Art. 4 bis

Incarichi didattici

1. Ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento didattico di Ateneo, l'attribuzione degli incarichi didattici nell'ambito dei percorsi di formazione è di competenza del Consiglio del Dipartimento presso cui i singoli percorsi sono attivi.

2. L'attribuzione di un incarico didattico a un docente appartenente ad altro Dipartimento è disposta previa intesa con il Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente. Se l'incarico didattico rientra nei compiti didattici istituzionali del docente affidatario, l'attribuzione avviene previa stipula di un accordo di servizio didattico tra il Dipartimento erogatore e il Dipartimento fruitore ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale di Ateneo.

3. L'attribuzione degli incarichi didattici relativi ad attività formative, previste nell'ambito dei percorsi di formazione afferenti a diverse classi di abilitazione (c.d. "area trasversale"), è approvata dal Collegio didattico-scientifico del TLC previa intesa con il Direttore del Dipartimento di appartenenza di ciascun docente. Se gli incarichi didattici rientrano nei compiti didattici istituzionali dei docenti affidatari, l'attribuzione avviene previa stipula di un accordo di servizio didattico tra il TLC e il Dipartimento di appartenenza di ogni singolo docente, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima o di seconda fascia dell'Ateneo con specifiche competenze relative al percorso, di cui assume la responsabilità, inquadrato in uno dei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano di studio e titolare di almeno un incarico didattico all'interno del percorso medesimo.

2. Il Direttore è nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2.

3. Il mandato del Direttore ha durata di un anno accademico ed è rinnovabile.

4. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio didattico e ne esegue le deliberazioni;
- b) sottoscrive i progetti formativi relativi alle attività di tirocinio diretto da svolgersi, ove previste, presso le istituzioni scolastiche;
- c) può dirigere più di un percorso, nei limiti previsti dalle Linee guida di cui all'art. 2, comma 2.